



SETTORE

DICHIARAZIONI

**FUORI DAL MOD. REDDITI / IRAP 2021 GLI
“ALTRI” CONTRIBUTI / INDENNITÀ COVID-19**

RIFERIMENTI

- Art. 10-bis, DL n. 137/2020
- Art. 1-bis, DL n. 73/2021
- Istruzioni mod. REDDITI 2021
- Istruzioni mod. IRAP 2021

IN SINTESI

In sede di conversione del c.d. “Decreto Sostegni-bis” è stata soppressa la disposizione in base alla quale gli “altri” contributi / indennità COVID-19 sono concessi nel rispetto dei limiti / condizioni della Comunicazione UE 1863 final.

A seguito di tale soppressione, l'Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta specificando che i predetti “aiuti”:

- non devono essere indicati nei quadri di determinazione del reddito d'impresa / lavoro autonomo e nei quadri di determinazione dell'IRAP;
- non devono essere evidenziati nel prospetto Aiuti di Stato (codice “24” rigo RS401 e codice “8” rigo IR201).

I contribuenti che abbiano già spedito il mod. REDDITI / IRAP con le predette informazioni non sono tenuti a rettificare quanto indicato.

La stessa Agenzia ha reso disponibili una serie di chiarimenti in merito all'indicazione degli aiuti di Stato nel mod. REDDITI / IRAP 2021.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

In sede di conversione del DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", con il nuovo art. 1-bis, sono stati **abrogati** il comma 9 dell'art. 16-bis e il comma 2 dell'art. 10-bis, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori". La prima soppressione riguarda la **non tassabilità** dei contributi previsti dalle seguenti disposizioni:

- artt. 72, comma 1, lett. d) e 89, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", relativi alla promozione integrata verso i mercati esteri e per il sostegno dei settori dello spettacolo / cinema / audiovisivo;
- artt. 182, comma 1, e 183, comma 2, DL n. 77/2020, c.d. "Decreto Rilancio", relativi al sostegno del settore del turismo, delle librerie, dell'editoria, dei musei, ecc.;
- art. 91, comma 3, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" relativo agli eventi fieristici / imprese esercenti attività di organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.



Si ritiene che la non tassabilità dei predetti contributi possa essere comunque "assicurata" dall'operatività del comma 1 del citato art. 10-bis.

Il secondo intervento **esclude** dal rispetto dei limiti / condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final la **detassazione dei contributi / indennità** di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza COVID-19 prevista dal comma 1 del citato art. 10-bis.

"ALTRI" CONTRIBUTI / INDENNITÀ COVID-19 E MOD. REDDITI / IRAP 2021

La novità sopra accennata (soppressione comma 2 del citato art. 10-bis) è stata oggetto di un recente intervento dell'Agenzia delle Entrate.

Con una specifica "Avvertenza", disponibile sul proprio sito Internet, l'Agenzia specifica che le imprese / lavoratori autonomi che hanno beneficiato (ricevuto) i predetti contributi / indennità **non sono tenuti ad evidenziare** il relativo importo:

- nei quadri di determinazione del reddito d'impresa / lavoro autonomo del mod. REDDITI 2021. Di conseguenza:
 - per le imprese in contabilità semplificata, non va utilizzato il codice "28" a rigo RG10 e l'abbinato codice "48" a rigo RG22;
 - per i contribuenti minimi, non va utilizzato il campo 2 di rigo LM2;
 - per i contribuenti forfetari, non va utilizzato il campo 2 di rigo LM33.

Le imprese in contabilità ordinaria possono utilizzare il codice (residuale) "99" a rigo RF55 anziché il codice "84" per evidenziare la relativa variazione in diminuzione (tale codice non "attiva" l'obbligo di compilare il rigo RS401);

- nei quadri di determinazione del valore della produzione del mod. IRAP 2021. In particolare i soggetti che determinano l'IRAP con il metodo "di bilancio" ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97 possono utilizzare il codice (residuale) "99" anziché il codice "16" per evidenziare la relativa variazione in diminuzione.

La stessa Agenzia specifica inoltre che le imprese / lavoratori autonomi **non sono tenuti ad indicare** i predetti "altri" contributi / indennità COVID-19 **nel prospetto aiuti di Stato** presente nel mod. REDDITI / IRAP 2021. A tal fine, **non sono utilizzabili** i seguenti codici aiuto:

- "24" da indicare nel campo 1 di rigo RS401;
- "8" da indicare nel campo 1 di rigo IR201.

Alla luce dei nuovi chiarimenti, ferma restando la non tassazione del contributo / indennità, **non sono da indicare** nella dichiarazione dei redditi, ad esempio, i contributi a fondo perduto regionali / provinciali, le indennità COVID-19 erogate dall'INPS, le indennità COVID-19 erogate dalle Casse previdenziali private (Inarcassa, CIPAG, CNPADC, ecc.).

FAQ AGENZIA ENTRATE AIUTI DI STATO

Sul proprio sito Internet l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile anche i seguenti chiarimenti, sotto forma di FAQ, relativi all'indicazione degli aiuti di Stato nel mod. REDDITI / IRAP 2021.

RIPRODUZIONE VIETATA

FAQ AIUTI DI STATO MOD. REDDITI 2021

In presenza dei codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28 (contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate), indicati nella "Tabella codici aiuti di Stato" posta in calce alle istruzioni dei modd. REDDITI, nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS non deve essere riportato l'importo accreditato al contribuente in quanto tale dato è conosciuto dall'Agenzia e quindi recuperabile per la sua registrazione nel RNA. Corretto?

Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall'Agenzia non consente l'indicazione nel prospetto aiuti di Stato dell'importo dei contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia in quanto il dato non è necessario perché recuperabile.

In presenza di contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, al fine di stabilire in quale periodo effettuare l'annotazione nel prospetto aiuti di Stato, si può fare riferimento alla data dell'accreditamento?

Si conferma che per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia al fine di stabilire il momento da cui decorre l'obbligo di compilazione del prospetto aiuti occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo.

Per i crediti d'imposta da indicare nel prospetto aiuti di Stato, l'importo dell'aiuto è pari al dato del credito maturato indicato nel quadro RU?

Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall'Agenzia "ribalta" in automatico l'importo dei crediti d'imposta considerati aiuti di Stato, per quanto maturato, nel prospetto aiuti di Stato.

Si chiede conferma che le somme erogate da altre Amministrazioni (ad esempio, l'indennità pari a € 600 erogata da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti) non vadano indicate nel prospetto aiuti di Stato.

Si conferma che tali somme **non vanno indicate** nel prospetto aiuti di Stato in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell'art. 10, DM n. 115/2017.

Per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate occorre indicare anche il risparmio d'imposta?

Per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia non va riportato alcun importo nel prospetto aiuti di Stato, neppure il risparmio d'imposta conseguente alla loro detassazione.

Si chiede se il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120, DL n. 34/2020 e il credito d'imposta locazioni di cui all'art. 28, DL n. 34/2020 debbano essere indicati nel quadro RE e se debbano essere riportati nel quadro RS e nel mod. IRAP, nonché nel quadro RU.

I predetti crediti d'imposta non vanno indicati nel quadro RE e neppure nel modello IRAP ma unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

Si chiede conferma che i finanziamenti garantiti MISE 100% o 80% (e i relativi interessi) non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato, né deve essere indicato il risparmio d'imposta derivante dagli stessi.

Si conferma che i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

FAQ AIUTI DI STATO MOD. IRAP 2021

I contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate vanno indicati anche nel prospetto aiuti di Stato del mod. IRAP con il codice 8 in quanto sono detassati? Si ritiene che la risposta sia negativa in quanto si duplicherebbe l'importo.

Si conferma che i dati dei contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia **non vanno indicati anche nel prospetto aiuti di Stato del mod. IRAP.**

Si chiede conferma che le somme erogate da altre Amministrazioni (ad esempio, l'indennità pari a € 600 erogata da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti) non vadano indicate nel prospetto aiuti di Stato.

Si conferma che tali somme non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell'art. 10, DM n. 115/2017.

Per i soggetti che determinano il valore della produzione da bilancio i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate vanno indicati nel mod. IRAP fra le variazioni in diminuzione IQ37 con codice generico 99?

I contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia vanno indicati tra le variazioni in diminuzione con codice 99 qualora nel Conto economico siano stati indicati in una voce rilevante ai fini IRAP.

Per coloro che determinano il valore della produzione con il metodo fiscale (sez. I art. 5-bis, mod. IRAP) i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate vanno indicati nel quadro IQ?

I contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia **non vanno indicati** nel quadro IQ da parte dei soggetti che applicano l'art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97.

Si chiede se il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120, DL n. 34/2020 e il credito d'imposta locazioni di cui all'art. 28, DL n. 34/2020 debbano essere indicati nel quadro RE e se debbano essere riportati nel quadro RS e nel mod. IRAP, nonché nel quadro RU.

I predetti crediti d'imposta non vanno indicati nel quadro RE e neppure nel modello IRAP ma unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

Si chiede conferma che i finanziamenti garantiti MISE 100% o 80% (e i relativi interessi) non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato, né deve essere indicato il risparmio d'imposta derivante dagli stessi.

Si conferma che i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

■